

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 — Total Marketing Services SA, succeduta a Total Raffinage Marketing/Commissione europea

(Causa C-634/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Durata della partecipazione a un'intesa illecita — Cessazione della partecipazione — Interruzione della partecipazione — Assenza di contatti collusivi dimostrati durante un determinato periodo — Proseguimento dell'infrazione — Onere della prova — Dissociazione pubblica — Percezione da parte degli altri partecipanti all'intesa dell'intenzione di dissociarsi — Obbligo di motivazione — Principi di presunzione di innocenza, di parità di trattamento, di tutela giurisdizionale effettiva e di personalità delle pene)

(2015/C 371/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Marketing Services SA, succeduta a Total Raffinage Marketing (rappresentanti: A. Vandencastele, C. Lemaire e S. Naudin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocat)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Total Marketing Services SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.B.G.T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14)/Staatssecretaris van Financiën

(Cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Imposizione di dividendi di portafogli azionari — Ritenuta alla fonte — Restrizione — Pressione fiscale definitiva — Elementi ai fini del raffronto della rispettiva pressione fiscale dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti — Comparabilità — Considerazione dell'imposta sui redditi o dell'imposta sulle società — Convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione — Neutralizzazione della restrizione in via convenzionale)

(2015/C 371/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: J.B.G.T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di detrazione o di rimborso della trattenuta in parola unicamente per i contribuenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e società, detta trattenuta costituisce un'imposta definitiva, nella misura in cui la pressione fiscale definitiva relativa ai dividendi in parola sopportata, in tale Stato, dai contribuenti non residenti è più elevata rispetto a quella che grava sui contribuenti residenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nelle controversie di cui ai procedimenti principali. Al fine di stabilire la rispettiva pressione fiscale, il giudice del rinvio deve tener conto, nelle cause C-10/14 e C-14/14, dell'imposizione gravante sui residenti relativa al complesso delle azioni possedute in società olandesi nel corso dell'anno civile nonché della franchigia concessa in forza della normativa nazionale e, nella causa C-17/14, delle spese che sono direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi.

Nell'ipotesi in cui fosse stabilita la sussistenza di una restrizione ai movimenti di capitali, quest'ultima può essere giustificata dagli effetti di una convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro della fonte dei dividendi, purché cessi la differenza di trattamento, relativa all'imposizione dei dividendi, fra i contribuenti residenti in detto ultimo Stato e quelli residenti in altri Stati membri. In circostanze come quelle in discussione nelle cause C-14/14 e C-17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la restrizione alla libera circolazione dei capitali, nell'ipotesi in cui sia stabilita, non può considerarsi giustificata.

⁽¹⁾ GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 — Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest/Commissione europea

(Causa C-33/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Articolo 263 TFUE — Ricevibilità — Aiuti illegittimi ed incompatibili — Obbligo di recupero — Decisione della Commissione europea di non estendere l'obbligo di recupero all'acquirente del beneficiario dell'aiuto — Interesse ad agire — Ricorso di risarcimento e di recupero degli aiuti dinanzi ai giudici nazionali — Legittimazione ad agire — Ricorrente non individualmente interessato)

(2015/C 371/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest (rappresentanti: B. Vatie e F. Loubières, avocats)